

<p style="text-align: center;">STATUTO F.C.P. ONLUS IN VIGORE DA APPROVARE CON INTEGRAZIONE ART. 40 – CESSAZIONE EFFICACIA</p>	<p style="text-align: center;">STATUTO RIFORMA C.T.S. DA APPROVARE E ALLEGARE AD ATTUALE STATUTO VIGENTE IN ATTESA CESSAZIONE EFFICACIA</p>
<p>STATUTO DELLA FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE ONLUS (Milano, 13 marzo 2006)</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I Disposizioni Generali</p> <p>Art. 1 – COSTITUZIONE È costituita la “FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE ONLUS” attiva nell’aiuto e nell’assistenza alle persone malate in fase avanzata e terminale di una malattia inguaribile (di seguito indicati come “Malati”) per la promozione e lo sviluppo delle Cure Palliative. Di seguito è indicata come Federazione.</p> <p>Art. 2 - FORMA GIURIDICA Essa ha la forma giuridica dell’Associazione.</p> <p>Art. 5 - DISCIPLINA E REGOLAMENTI La Federazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della normativa sulle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale ONLUS (D.L.vo n.460 del 4/12/1997), della normativa vigente e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, delibererà uno o più regolamenti che, nel rispetto dello Statuto, disciplineranno gli ulteriori aspetti relativi all’organizzazione ed alle attività della Federazione.</p> <p>Art. 3 – SEDE La Federazione ha sede in Milano.</p>	<p>STATUTO DELLA FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE E.T.S.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I Disposizioni Generali</p> <p>Art. 1 – COSTITUZIONE È costituita l’Associazione denominata “FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE ETS”, abbreviata come “F.C.P. ETS”. La “F.C.P. E.T.S.” si propone di svolgere attività finalizzate all’aiuto e all’assistenza delle persone affette da una malattia evolutiva ed inguaribile a prognosi infausta (di seguito indicate come “Persone Malate”) per la promozione e lo sviluppo delle Cure Palliative. F.C.P. è un’associazione apolitica, aconfessionale e la sua struttura è democratica; ha durata illimitata e potrà essere sciolta dall’Assemblea dei soci osservando le disposizioni dettate nel presente Statuto.</p> <p>Art. 2 - DISCIPLINA E REGOLAMENTI L’associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della normativa sugli Enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n 117/2017 dettata per le associazioni, dalla normativa vigente e dai principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, delibererà uno o più regolamenti che, nel rispetto dello Statuto, disciplineranno gli ulteriori aspetti relativi all’organizzazione ed alle attività della F.C.P.</p> <p>Art. 3 - SEDE L’associazione ha sede in Abbiategrasso (MI).</p>

<p>Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire, trasferire o sopprimere eventuali sedi dipendenti, nell'ambito del territorio nazionale.</p> <p>Art. 4 – FINALITÀ ECONOMICHE La Federazione non ha scopo di lucro.</p> <p>Art. 6 - SOGGETTI VINCOLATI Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla Federazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività della Federazione stessa.</p> <p>Art. 7 - VARIAZIONI STATUTARIE Il presente Statuto può essere modificato solo con deliberazione dell'Assemblea osservato il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 18 del presente Statuto.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO II Finalità Art. 8 – SCOPI</p> <p>La Federazione persegue il fine della solidarietà umana e sociale nei confronti dei “Malati” e dei loro familiari, nei settori della cura, dell'assistenza sociale e socio sanitaria e della formazione, operando in unità di intenti con la Società Italiana di Cure Palliative. La Federazione si prefigge inoltre i seguenti fini: 1. riunire le Organizzazioni non profit che operano nei settori</p>	<p>Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire, trasferire o sopprimere eventuali sedi dipendenti, nell'ambito del territorio nazionale.</p> <p>Art. 4 – FINALITÀ <i>L'associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore delle "Persone Malate" e dei loro familiari, nei settori della cura, dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'informazione e della formazione, come meglio specificato all'art. 7 dello statuto.</i> L'associazione promuove forme di integrazione e sinergie con altre realtà associative, con le organizzazioni a carattere scientifico, in particolare con la Società Italiana di Cure Palliative (SICP).</p> <p>Art. 5 - SOGGETTI VINCOLATI Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla F.C.P. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività della F.C.P. stessa.</p> <p>Art. 6 - VARIAZIONI STATUTARIE Il presente Statuto può essere modificato solo con deliberazione dell'Assemblea osservato il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 16 del presente Statuto.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO II Finalità Art. 7 – ATTIVITA' SOCIALE</p> <p><i>Ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 117/2017 l'associazione svolge in via esclusiva le seguenti attività di interesse generale:</i></p> <p><i>a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e</i></p>
---	---

di cui all'art.1, favorendo lo scambio reciproco di informazioni ed esperienze; 2. tutelare i diritti della persona morente, della sua famiglia e di chi lo aiuta; 3. tutelare i diritti dei propri associati in ogni opportuna sede; - 4. fornire, attraverso la verifica delle attività svolte, certificazione dei livelli qualitativi degli interventi offerti dai Soci della Federazione; 5. costituire un Osservatorio Permanente Nazionale delle Organizzazioni non a fini di lucro attive nel settore delle cure palliative; 6. definire un piano di intervento comune alle Organizzazioni non profit associate in favore del movimento per le cure palliative, attraverso la promozione delle seguenti attività: a) favorire la legislazione nazionale e regionale nell'ambito della cura, assistenza ed aiuto alle persone affette in fase avanzata e terminale di malattia inguaribile; b) verificarne l'opportuna applicazione; c) sviluppare gli aspetti culturali connessi alle cure palliative; d) contribuire allo sviluppo dell'educazione e della formazione per le cure palliative.

prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- b) interventi e prestazioni sanitarie;*
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*
- d) formazione universitaria e post-universitaria;*
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale*
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;*
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*
- i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari*

opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per il raggiungimento dei propri fini, l'associazione potrà:

1. riunire, coordinare, sostenere gli Enti del Terzo Settore che operano nei settori di cui all'art.1, favorendo lo scambio reciproco di informazioni ed esperienze, e promuovendone le attività;
2. tutelare i diritti del malato inguaribile, della sua famiglia e di chi lo aiuta;
3. tutelare i diritti dei propri associati in ogni opportuna sede;
4. fornire indicazioni per favorire l'innalzamento dei livelli qualitativi degli interventi offerti dai Soci di F.C.P.;
5. costituire un Osservatorio Permanente Nazionale degli Enti del Terzo Settore attivi nel settore delle cure palliative;
6. definire linee di intervento comuni agli Enti del Terzo Settore associati attraverso la promozione delle seguenti attività:
 - a) favorire la legiferazione nazionale e regionale nell'ambito della cura, assistenza ed aiuto alle persone affette da malattia inguaribile e verificarne l'opportuna applicazione;
 - b) sviluppare gli aspetti culturali connessi alle cure palliative;
 - c) contribuire allo sviluppo dell'educazione e della formazione per le cure palliative.

Per il raggiungimento delle proprie finalità F.C.P. potrà tra l'altro partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione.

L'associazione. potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

F.C.P., per il raggiungimento delle proprie finalità a favore dei propri associati, delle persone malate e

<p>Art. 9 - MEZZI E ATTIVITÀ</p> <p>Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 8 la Federazione potrà servirsi e beneficiare di aiuti e provvidenze di qualsiasi specie e origine, nonché compiere tutti gli atti e stipulare contratti diretti ad assicurare i mezzi finanziari necessari.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO III Rapporti con altri Enti e Soggetti</p> <p>Art. 10 - RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI</p> <p>La Federazione può cooperare con altri Soggetti pubblici e/o privati per il perseguimento delle proprie finalità. In modo prioritario ed attraverso un comune coordinamento opera con la Società Italiana di Cure Palliative, la cui attività contribuisce a sostenere, anche economicamente.</p>	<p>dei loro familiari o dei terzi, si avvale prevalentemente delle prestazioni personali spontanee, gratuite, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà dei soci e/o degli altri soggetti direttamente coinvolti nelle proprie iniziative.</p> <p>Nei limiti dei propri scopi non di lucro e tenendo conto di quanto previsto dalla normativa in vigore, F.C.P. può compiere ogni atto e ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare, in proprio o mediante convenzioni, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazioni di Enti o Società che, a giudizio del Consiglio Direttivo, sia utile al conseguimento degli scopi associativi.</p> <p>A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fidejussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale, acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso o in comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO III Rapporti con altri Enti e Soggetti</p> <p>Art. 8 - RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI</p> <p>F.C.P. può cooperare con altri Soggetti pubblici e/o privati per il perseguimento delle proprie finalità.</p>
---	--

TITOLO IV Soci

Art. 11 – SOCI

Sono Soci della Federazione le Organizzazioni non a fini di lucro, che condividono le finalità statutarie della Federazione stessa e che operano nel settore delle cure palliative. L'accettazione della domanda di associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo della Federazione a maggioranza di voti e con giudizio inappellabile. Alla domanda di associazione da parte dell'aspirante Socio è obbligatorio risultino allegati: - copia dello Statuto dell'associazione, sottoscritto per presa visione e accettazione - copia dell'ultimo bilancio approvato, corredato da relazione sull'attività svolta durante l'esercizio stesso, sottoscritta per presa visione - relazione sull'attività effettuata nell'ultimo anno da parte della Organizzazione

TITOLO IV Soci

Art. 9 - SOCI

Sono Soci di F.C.P. **gli Enti del Terzo Settore - ETS** - che condividono le finalità statutarie della Federazione stessa e che operano nel settore delle cure palliative.

Possono aderire a F.C.P. tutti coloro che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.

Alla domanda di associazione da parte dell'aspirante Socio è obbligatorio risultino allegati:

- copia dello Statuto di F.C.P., e degli eventuali regolamenti interni, sottoscritti per presa visione e accettazione;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente che presenta domanda di ammissione;
- copia dell'ultimo bilancio approvato, corredato da relazione sull'attività svolta durante l'esercizio stesso;
- relazione sull'attività effettuata nell'ultimo anno da parte della Organizzazione.

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea approva i regolamenti per definire i requisiti necessari per essere ammessi a socio e i criteri di esclusione o espulsione.

All'atto dell'ammissione, che viene decisa dal Consiglio Direttivo di F.C.P., i Soci devono versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo deve pronunciarsi sulla richiesta di ammissione entro 60 giorni da quando le è stata fatta richiesta. Qualora non venga fornita risposta entro il suddetto termine, la richiesta dovrà intendersi rigettata.

Il Consiglio Direttivo di F.C.P. deve in ogni caso entro 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione della deliberazione di rigetto della domanda di ammissione o dalla scadenza del termine di sessanta giorni di cui sopra, motivare la medesima delibera di rigetto e comunicarla agli interessati.

Il contributo associativo è intrasmissibile; non è rivalutabile e quello di ammissione vale per l'anno

<p>Art. 12 - RAPPRESENTANTI DEI SOCI I Soci sono rappresentati dal legale rappresentante dell'Organizzazione o da un suo delegato.</p> <p>Art. 13 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO La qualità di Socio si perde: a) per estinzione della persona giuridica; b) per recesso unilaterale, manifestato con dichiarazione di non voler più far parte della Federazione; c) per morosità consistente nel mancato pagamento della quota sociale entro sei mesi dalla scadenza dei termini; d) per comportamenti incompatibili con le finalità della Federazione. Nella fattispecie di cui al punto d) il provvedimento è preso dal Consiglio Direttivo con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri</p>	<p>solare in cui viene effettuato. Per continuare ad essere Soci occorre versare la quota associativa fissata dall'Assemblea entro il mese di febbraio di ogni anno. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'adesione è intrasmissibile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo I soci non in regola col pagamento delle quote sociali non possono partecipare alla assemblea dei soci; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. La qualifica di socio comporta il dovere di osservare il presente statuto con le ispirazioni che animano l'attività di F.C.P. nonché il diritto a partecipare a tutte le iniziative e alle attività dalla stessa organizzate. Ai sensi dell'art. 15 comma 3) D. Lgs 117/2017 i Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta indirizzata a mezzo PEC al Consiglio Direttivo della F.C.P. Le cariche associative sono prestate gratuitamente. È ammesso il rimborso delle spese sostenute, quando autorizzate, sulla base di criteri e misure determinate dal Consiglio Direttivo.</p> <p>Art. 10 - RAPPRESENTANTI DEI SOCI I Soci sono rappresentati dal legale rappresentante dell'associazione o da un suo delegato.</p> <p>Art. 11 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO La qualità di Socio si perde: a) per estinzione della persona giuridica; b) per recesso unilaterale, manifestato con dichiarazione scritta di non voler più far parte di F.C.P.; c) per decadenza dovuta a morosità consistente nel mancato pagamento della quota sociale entro la scadenza dei termini previsti; d) per esclusione dovuta a comportamenti incompatibili con le finalità dell'associazione.</p>
--	--

<p>in carica, con decisione motivata, inappellabile e comunicata per iscritto all'interessato, dopo che sia stata fatta comunicazione di atto di contestazione del comportamento incompatibile al soggetto interessato e che il Consiglio Direttivo abbia valutato le deduzioni dell'interessato medesimo. In ogni caso di scioglimento del rapporto sociale, il Socio non può vantare alcuna pretesa di carattere economico e/o patrimoniale nei confronti della Federazione.</p>	<p>Il Socio può essere espulso per:</p> <p>(a) constatata violazione delle norme statutarie o regolamentari o delle deliberazioni degli organi di F.C.P.;</p> <p>(b) aver tenuto una condotta in contrasto con i fini che si prefigge F.C.P.;</p> <p>(c) essere incorso in una mancanza così grave da non consentire, per ragioni di opportunità, la prosecuzione del rapporto associativo.</p> <p>Nella fattispecie di cui al punto d) del primo comma e nei casi configuranti causa di espulsione il provvedimento è preso dal Consiglio Direttivo con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, con decisione motivata, inappellabile e comunicata per iscritto all'interessato, dopo che sia stata fatta comunicazione di atto di contestazione del comportamento incompatibile al soggetto interessato e che il Consiglio Direttivo abbia valutato le deduzioni dell'interessato medesimo</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO V Organi statutari</p> <p>Art. 14 - ORGANI Sono organi della Federazione l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri. Tutte le cariche associative sono prestate dai Soci o dai rappresentanti dei Soci, ad eccezione di quelle relative al Collegio dei Revisori ed al Collegio dei Probiviri che sono strettamente personali. Tutte le cariche sono prestate gratuitamente.</p> <p>Art. 15 - ASSEMBLEA L'Assemblea è costituita da tutti i Soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO V Organi statutari</p> <p>Art. 12 - ORGANI Sono organi dell'associazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Assemblea, - il Consiglio Direttivo, - L'Organo di Controllo, ove presente; - L'Organo di Revisione, ove presente - Il Collegio dei Probiviri. <p>Tutte le cariche associative sono prestate dai Soci o dai rappresentanti dei Soci, ad eccezione di quelle relative al Collegio dei Revisori ed al Collegio dei Probiviri che possono essere affidate anche a soggetti estranei all'associazione. Tutte le cariche sono prestate gratuitamente.</p> <p>Art. 13 - ASSEMBLEA L'Assemblea è costituita da tutti i Soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente.</p>

<p>In assenza di entrambi, l'Assemblea nomina al proprio interno il proprio Presidente. Il Presidente nomina il Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. I Soci hanno diritto di voto nell'Assemblea ed eleggono i componenti degli Organi Statutari.</p> <p>Art.16 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno precedente. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro associato esclusivamente per delega scritta Ogni Socio non può rappresentare più di altri quattro Soci. La delega deve essere conservata agli atti. Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Proviviri.</p> <p>Art.17 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il 30 Giugno, con lettera raccomandata o fax o e-mail, contenente l'ordine del giorno, inviato almeno quindici giorni prima della data di prima convocazione prescelta. L'Assemblea deve essere pure convocata, senza ritardo, dagli amministratori qualora venga richiesto da almeno un quinto degli associati aventi diritto di voto con domanda motivata e firmata riportante l'ordine del giorno di cui si chiede la trattazione. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale entro il territorio della Unione Europea.</p>	<p>In assenza di entrambi, l'Assemblea nomina al proprio interno il proprio Presidente. Il Presidente nomina il Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. I Soci hanno diritto di voto nell'Assemblea ed eleggono i componenti degli Organi Statutari.</p> <p>Art.14 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci che abbiano pagato la quota associativa da almeno un mese anteriore all'Assemblea Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro associato esclusivamente per delega scritta Ogni Socio non può rappresentare più di altri tre Soci. La delega deve essere conservata agli atti. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento all'Assemblea. Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Proviviri.</p> <p>Art.15 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il 30 Giugno, con lettera raccomandata o fax o e-mail, contenente l'ordine del giorno, inviato almeno quindici giorni prima della data di prima convocazione prescelta. L'Assemblea deve essere pure convocata, senza ritardo, dal Consiglio Direttivo qualora venga richiesto da almeno un quinto degli associati aventi diritto di voto con domanda motivata e firmata riportante l'ordine del giorno di cui si chiede la trattazione. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale entro il territorio della Unione Europea.</p>
--	---

Art.18 - POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali della Federazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Proibiviri ed il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dello Statuto e su quanto ad essa demandato per legge e Statuto. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento all'Assemblea. L'assemblea, in sede ordinaria, delibera a maggioranza di voti e con la presenza della metà degli associati; in seconda convocazione con la maggioranza di voti qualunque sia il numero degli intervenuti. - Pagina 4 di 4 - Tuttavia per le modifiche dello Statuto è richiesto il voto favorevole di almeno un quinto degli associati; mentre per lo scioglimento anticipato dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.16 - POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- a) adotta i provvedimenti necessari per il suo funzionamento;
 - b) discute ed approva la relazione del Presidente riguardante l'attività svolta da F.C.P. nell'anno sociale precedente ed il programma per l'anno sociale in corso;
 - c) **approva il Bilancio Consuntivo;**
 - d) **nomina e revoca il Consiglio Direttivo;**
 - e) **nomina e revoca l'Organo di Controllo ed il Revisore, ove la loro nomina sia obbligatoria per legge;**
 - f) **delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.**
 - g) nomina e revoca il Collegio dei Proibiviri.
 - h) **approva eventuali modifiche dello statuto;**
 - i) **approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;**
 - j) **delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione di F.C.P. con le modalità di cui al successivo art. 37;**
 - k) **delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza**
 - l) determina l'entità della quota associativa annuale;
 - m) **qualora il numero soci superasse il numero di 500 il presente articolo potrà essere modificato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 25 del D. Lgs 117/2017 nei termini dallo stesso previsti e con la maggioranza dei presenti in seconda convocazione.**
- L'assemblea, in sede ordinaria, delibera a maggioranza di voti e con la presenza della metà degli associati; in seconda convocazione con la maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli intervenuti.
- In sede di Assemblea Straordinaria per le modifiche dello Statuto l'assemblea delibera in prima convocazione con la maggioranza dei due terzi dei voti e con la presenza della metà degli associati; in seconda convocazione con la maggioranza dei voti, quando rappresentino

	<p>almeno un quinto degli associati totali, qualunque sia il numero degli intervenuti; mentre per lo scioglimento anticipato dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.</p>
<p>Art.19 - VERBALIZZAZIONI DI ASSEMBLEA Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e dagli Scrutatori, se nominati.</p>	<p>Art.17 - VERBALIZZAZIONI DI ASSEMBLEA Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e dagli Scrutatori, se nominati.</p>
<p>Art. 20 - CONSIGLIO DIRETTIVO La Federazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque a un massimo di undici componenti, dei quali un membro è designato dalla Società Italiana di Cure Palliative solo contestualmente nel momento in cui la società stessa richiede alla Federazione la designazione di un membro che entri a far parte del consiglio direttivo della Società Italiana di Cure Palliative. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i membri elettivi sono nominati dall'assemblea che ne determina il numero. I Consiglieri sono rieleggibili. Qualora, per qualsiasi causa, venisse meno uno dei consiglieri eletti il consiglio coopta il primo nella graduatoria dei non eletti della precedente delibera assembleare o, non disponendo di tale graduatoria, provvede comunque alla cooptazione per mantenere il numero dei consiglieri determinato dall'assemblea. Qualora il consigliere venuto meno sia quello di designazione della Società Italiana di Cure Palliative, la sua sostituzione spetta alla Società stessa. I consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla scadenza dei sostituiti e la prima assemblea dovrà ratificare la loro nomina.</p>	<p>Art. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da un minimo di quattro a un massimo di dieci consiglieri. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, un membro designato dalla Società Italiana di Cure Palliative (SICP), di norma individuato nella figura del Presidente, in base ad accordi di vicendevole riconoscimento e reciprocità. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i membri elettivi sono nominati dall'assemblea che ne determina il numero. I Consiglieri sono rieleggibili. Qualora, per qualsiasi causa, venga meno uno dei consiglieri eletti, il consiglio coopta il primo nella graduatoria dei non eletti della precedente delibera assembleare o, non disponendo di tale graduatoria, provvede comunque alla cooptazione per mantenere il numero dei consiglieri determinato dall'assemblea. I consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla scadenza dei sostituiti e la prima assemblea dovrà ratificare la loro nomina.</p>
<p>Art. 21 - ORGANI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente e un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere.</p>	<p>Art. 19 - ORGANI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere.</p>

Art. 22 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ed inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia stata fatta richiesta da almeno due Consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi Presiede. La mancata presenza per tre volte consecutive di un membro del Consiglio Direttivo ne comporta la decadenza, salvo diversa delibera da parte del Consiglio stesso. La sostituzione del Consigliere decaduto viene posta all'O.d.G. del Consiglio Direttivo successivo ed avviene nei modi previsti dall'art. 20. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali di ciascuna riunione del Consiglio Direttivo, preventivamente inviati a ciascun Consigliere, devono essere approvati all'inizio della successiva riunione del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ed inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia stata fatta richiesta da almeno due Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi Presiede.

Le adunanze del consiglio direttivo possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- 1) tutti i partecipanti possano essere identificati;
- 2) sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
- 3) sia possibile per tutti gli intervenuti esprimere il loro voto in un unico contesto temporale ed al presidente sia possibile accertare l'esito della votazione.

Verificati questi requisiti, il consiglio direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede, e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.

La mancata presenza per tre volte consecutive di un membro del Consiglio Direttivo ne comporta la decadenza, salvo diversa delibera da parte del Consiglio stesso.

La sostituzione del Consigliere decaduto viene posta all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo successivo ed avviene nei modi previsti dall'art. 18.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali di ciascuna riunione del Consiglio Direttivo, preventivamente inviati a ciascun Consigliere, devono essere approvati all'inizio della successiva riunione del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - POTERI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione, senza limitazioni. Decide in merito all'eventuale assunzione di dipendenti, determinandone la retribuzione, in osservanza dei contratti di lavoro vigenti. Il Consiglio potrà elaborare uno o più regolamenti per il funzionamento della Federazione, nell'osservanza delle regole statutarie. I regolamenti dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione e la loro osservanza diviene obbligatoria per tutti i soci.

Art. 24 - RAPPRESENTANZA LEGALE

Il Presidente, e in sua mancanza il Vicepresidente, rappresenta legalmente la Federazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nei casi urgenti il presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di esso alla prima riunione successiva.

Art. 21 - POTERI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della F.C.P., senza limitazioni. **Cura la tenuta delle scritture contabili e della redazione del bilancio nei termini indicati dall'articolo 13 D. Lgs 117/2017 e nei termini di legge.**

Decide in merito all'eventuale assunzione di dipendenti, determinandone la retribuzione, in osservanza dei contratti di lavoro vigenti.

Il Consiglio potrà elaborare uno o più regolamenti per il funzionamento dell'associazione nell'osservanza delle regole statutarie.

I regolamenti dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione e la loro osservanza diviene obbligatoria per tutti i soci.

In ossequio al comma 6 dell'art. 26 D. Lgs n.117/2017 l'organo di amministrazione, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina dei membri del Consiglio Direttivo, provvederà a chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascun amministratore il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, specificando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art. 22 - RAPPRESENTANZA LEGALE

Ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del D. Lgs n. 117/2017, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente, e in sua mancanza il Vicepresidente, rappresenta legalmente la F.C.P. nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Nei casi urgenti il presidente può esercitare i

<p>Art. 25 - COLLEGIO DEI REVISORI</p> <p>La gestione della Federazione è controllata da un Revisore o da un Collegio di Revisori, in questo caso costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea ogni quattro anni anche fra i non soci. Il revisore o almeno un membro effettivo e uno supplente dell'eventuale collegio dei revisori devono essere revisori contabili scelti fra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, provvedendo a redigere una relazione ai bilanci annuali. Il collegio dei Revisori esercita anche il controllo contabile. I Revisori potranno accertare la consistenza di cassa e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo</p>	<p>poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di esso alla prima riunione successiva.</p> <p>Art. 23 – ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE</p> <p>Qualora sussistano i presupposti prescritti dalla legge, l'Organo di Controllo dev'essere nominato dalla Assemblea e, qualora non scelto in forma monocratica, è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, dura in carica quattro anni ed i membri sono rieleggibili.</p> <p>L'organo di controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - svolge attività di monitoraggio dell'osservanza delle finalità perseguite dalla Fondazione; - verifica quale sia l'effettivo oggetto dell'attività svolta e l'assenza dello scopo di lucro; - rende attestazioni relative alla conformità del bilancio sociale, che a sua volta deve contenere gli esiti dell'attività di monitoraggio svolta dall'organo di controllo; - qualora l'assemblea deliberi in tal senso e ciò sia consentito dalla legge, effettua la revisione legale dei conti, anche provvedendo al riscontro della gestione finanziaria ed accertando la regolare tenuta delle scritture contabili; - esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi; - effettua verifiche di cassa. <p>I componenti dell'organo, individualmente o collegialmente, possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e a tal fine chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni poste in essere dall'associazione o su determinati affari</p> <p>È in ogni caso facoltà dell'assemblea, salvo ove diversamente disposto dalla legge, affidare le operazioni di revisione ad una apposita Società.</p>
--	--

<p>Art. 26 - SECRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Segretario è depositario di tutti i registri e dei libri sociali. Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di assenza del Segretario, il Presidente delega un Consigliere a svolgerne le funzioni.</p> <p>Art. 27 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI Il Collegio dei Probiviri viene nominato dall'Assemblea, quando ritenuto opportuno ed è composto da tre membri che nominano al proprio interno un Presidente. La qualità di componente del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale e può essere ricoperta solo da non Soci. Sono deferite al Collegio dei Probiviri le controversie sull'interpretazione dello Statuto e sull'applicazione del presente Statuto. Le pronunce del Collegio sono inappellabili.</p>	<p>Qualora ricorrano i presupposti prescritti dalla legge, l'assemblea deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di Revisione iscritti nell'apposito Registro</p> <p>Art. 24 - SECRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Segretario è depositario di tutti i registri e dei libri sociali. Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di assenza del Segretario, il Presidente delega un Consigliere a svolgerne le funzioni.</p> <p>Art. 25 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI Il Collegio dei Probiviri, quando necessario, viene nominato dall'Assemblea ed è composto da tre membri che nominano al proprio interno un Presidente. La qualità di componente del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale e può essere ricoperta solo da non Soci. Sono deferite al Collegio dei Probiviri le controversie sull'interpretazione dello Statuto e sull'applicazione del presente Statuto. Le pronunce del Collegio sono inappellabili.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VI Patrimonio e risorse economiche</p> <p>Art. 28 – PATRIMONIO Il patrimonio della Federazione è costituito: a) da beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili che diverranno di proprietà della Federazione; b) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio; c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; d) dal fondo comune, a norma dell'art 37 del Codice Civile. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquisiti dalla Federazione e sono ad essa intestati. I beni</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VI Patrimonio e risorse economiche</p> <p>Art. 26 – PATRIMONIO Il patrimonio dell'associazione. è costituito: a) da beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili che diverranno di proprietà di F.C.P.; b) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio; c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; d) dal fondo comune, a norma dell'art 37 del Codice Civile. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono</p>

<p>immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede della Federazione, a disposizione dei Soci.</p>	<p>essere acquisiti da F.C.P. e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'associazione a disposizione dei Soci.</p> <p>Ex art. 8 n. 1 D. Lgs 117/2017 il patrimonio associativo, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dettate nel presente Statuto.</p> <p>Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 7 l'associazione potrà servirsi e beneficiare di aiuti e provvidenze di qualsiasi specie e origine, nonché compiere tutti gli atti e stipulare contratti diretti ad assicurare i mezzi finanziari necessari.</p>
<p>Art. 29 - RISORSE ECONOMICHE Le risorse economiche e le entrate della Federazione sono costituite: a) da beni mobili ed immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività; b) dalle quote sociali; c) da contributi degli aderenti, di persone fisiche e giuridiche, dello Stato, di istituzioni pubbliche e di organismi internazionali; - Pagina 6 di 6 - d) da donazioni e lasciti testamentari; e) da attività marginali di carattere economico e produttivo; f) da ogni altro tipo di entrate riconosciute dalla legge.</p>	<p>Art. 27 - RISORSE ECONOMICHE Le risorse economiche e le entrate dell'associazione sono costituite: a) da beni mobili ed immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività; b) dalle quote sociali; c) da contributi degli aderenti, di persone fisiche e giuridiche, dello Stato, di istituzioni pubbliche e di organismi internazionali; d) da donazioni e lasciti testamentari; e) da attività marginali di carattere economico e produttivo; f) da ogni altro tipo di entrate riconosciute dalla legge.</p>
<p>Art. 30 - CONTRIBUTI I contributi dei Soci sono costituiti dalla quota sociale annuale, proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea. I contributi straordinari, elargiti dai Soci o dalle persone fisiche e giuridiche sono accettati per la Federazione dal Consiglio Direttivo. I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati "benemeriti".</p>	<p>Art. 28 - CONTRIBUTI I contributi dei Soci sono costituiti dalla quota sociale annuale, proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea. I contributi straordinari, elargiti dai Soci o dalle persone fisiche e giuridiche sono accettati per F.C.P. dal Consiglio Direttivo. I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati "benemeriti".</p>

<p>Art. 31 – EROGAZIONI LIBERALI E LASCITI Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni, sono accettate per la Federazione dal Consiglio Direttivo, che delibera l'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie. Le donazioni e, con beneficio di inventario, i lasciti testamentari, sono accettati, in nome e per conto della Federazione, dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione dei medesimi, destinando i beni recensiti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità statutarie.</p>	<p>Art. 29 – EROGAZIONI LIBERALI E LASCITI Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni, sono accettate per F.C.P. dal Consiglio Direttivo, che delibera l'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie. Le donazioni e, con beneficio di inventario, i lasciti testamentari, sono accettati, in nome e per conto di F.C.P., dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione dei medesimi, destinando i beni recensiti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità statutarie.</p>
<p>Art. 32 - ALTRE ENTRATE I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali, sono iscritti in apposita voce di bilancio della Federazione. Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione dei medesimi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie della Federazione. Il Presidente dà attuazione alla delibera del Consiglio Direttivo e compie i conseguenti atti giuridici.</p>	<p>Art. 30 - ALTRE ENTRATE I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali, sono iscritti in apposita voce di bilancio della F.C.P. Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione dei medesimi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie di F.C.P. Il Presidente dà attuazione alla delibera del Consiglio Direttivo e compie i conseguenti atti giuridici.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VII II Bilancio</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VII Bilancio</p>
<p>Art. 33 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivo e preventivo vengono elaborati dal Consiglio Direttivo o da un suo delegato. Il bilancio</p>	<p>Art. 31 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivo e preventivo vengono elaborati dal Consiglio Direttivo o da un suo delegato. Il Consiglio</p>

<p>consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.</p>	<p>Direttivo cura la tenuta delle scritture contabili e la redazione del bilancio nei termini indicati dall'articolo 13 D. Lgs 117/2017 e comunque a norma di legge. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.</p>
<p>Art. 34 - CONTROLLO DEI BILANCI I bilanci consuntivo e preventivo sono controllati dal Collegio dei Revisori. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.</p>	<p>Art. 32 BILANCIO SOCIALE L'associazione è altresì tenuta a predisporre il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 117/2017 al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge.</p> <p>Art. 33 - CONTROLLO DEI BILANCI I bilanci di cui ai precedenti articoli sono controllati dal Revisore Legale dei Conti quando presente. È comunque facoltà di F.C.P. rivolgersi a società di Revisione iscritta nell'apposito Registro. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.</p>
<p>Art. 35 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea entro il 30 Giugno dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo, con la relazione del Consiglio Direttivo e le osservazioni del Collegio dei Revisori è depositato presso la sede della Federazione almeno quindici giorni prima della seduta dell'Assemblea e viene inviato entro lo stesso termine ad ogni Socio. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse, con divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, durante la vita della Federazione, salvo quanto previsto dalla normativa vigente. Il bilancio preventivo e consuntivo sono approvati dal Consiglio Direttivo entro il 30 Aprile di ogni anno;</p>	<p>Art. 34 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea entro il 30 Giugno dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo, con la relazione del Consiglio Direttivo e le osservazioni dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti quando presente, è depositato presso la sede di F.C.P. almeno quindici giorni prima della seduta dell'Assemblea e viene inviato entro lo stesso termine ad ogni Socio. Il bilancio preventivo e consuntivo sono approvati dal Consiglio Direttivo entro il 30 Aprile di ogni anno.</p>

restano depositati presso la sede della Federazione almeno dieci giorni dalla seduta dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni Socio.

TITOLO VIII
Dipendenti e collaboratori

Art. 36 - DIPENDENTI E COLLABORATORI

La Federazione può assumere dipendenti e può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

TITOLO IX
Responsabilità

Art. 37 - RESPONSABILITÀ

La Federazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

TITOLO X
Scioglimento e liquidazione

Art.38 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

È fatto espresso divieto alla Federazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali. In caso di scioglimento o cessazione della Federazione, i beni che residuano dopo la liquidazione saranno devoluti ad una o più Organizzazioni Non Profit

TITOLO VIII
Dipendenti e collaboratori

Art. 35 - DIPENDENTI E COLLABORATORI

F.C.P. per il raggiungimento delle proprie finalità a favore dei propri associati, delle persone malate e dei loro familiari o dei terzi, si avvale prevalentemente delle prestazioni personali spontanee, gratuite, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà dei soci e/o degli altri soggetti direttamente coinvolti nelle proprie iniziative.

F.C.P. può assumere dipendenti e può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, nei limiti di legge.

TITOLO IX
Responsabilità

Art. 36 - RESPONSABILITÀ

L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

TITOLO X
Scioglimento e liquidazione

Art.37 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione di F.C.P. o cessazione di F.C.P., sono deliberate dall'Assemblea.

Lo scioglimento di F.C.P. e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata in via straordinaria, con il voto

che operano nell'ambito delle Cure Palliative.

favorevole di almeno tre quarti dei Soci e con l'obbligo di nominare uno o più liquidatori, osservate le disposizioni di Legge.

In caso di scioglimento di F.C.P., per qualunque causa, il Patrimonio sarà devoluto ad altro E.T.S. individuato dal consiglio direttivo, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.

TITOLO XI

Disposizioni finali

Art. 39 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in particolare al Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997

Art. 40 Clausola transitoria

L'Assemblea in data 26 Giugno 2019 ha approvato uno statuto conforme alle disposizioni di cui all'art. 101, comma 2, D. Lgs 117/2017 la cui efficacia è subordinata all'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS, quando tale registro sarà istituito.